

dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Settembre Dicembre 2010 n. 3







SOMMARIO

Inaugurazione Anno Giudiziario 2011

Omaggio agli Avvocati caduti III

XXX Congresso Nazionale Forense IV

Organismo di Mediazione e Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova VII

Formazione permanente. Crediti triennio 2011-2013 XII

Garante del contribuente XIII

Cerimonia per i neo iscritti e i medagliati XIV

Commissioni CNF XIV

Situazione economica dell'Ordine XV

Patrocinio a spese dello Stato XVI



Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2011 Relazione del Presidente, Avvocato Stefano Savi

Porgo il saluto a nome dell'avvocatura del distretto al signor Presidente della Corte di Appello, al signor Procuratore Generale, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, alla Autorità, a tutti gli intervenuti.

Un abbraccio solidale agli avvocati ed ai magistrati che sull'altra sponda del mediterraneo, in questi giorni, a costo di gravissime ritorsioni, costituiscono sicuro riferimento per le aspirazioni di libertà e legalità dei loro popoli.

All'apertura di questo anno giudiziario l'avvocatura si presenta con rinnovata preoccupazione e apprensione.

Preoccupazione per una situazione grave che non vede all'orizzonte prospettive globalmente risolutive.

Apprensione per l'iter parlamentare della legge di riforma dell'ordinamento professionale e per l'imminente entrata in vigore della mediazione obbligatoria.

Le cause della preoccupazione sono a tutti ben note tanto dal rendere superflua una loro elencazione.

Voglio però comunque ancora ripetere che la più grave emergenza è quella che si verifica nel processo civile i cui tempi, incompatibili con il concetto stesso di giustizia, mortificano i diritti dei singoli e rendono inaffidabile il nostro Paese agli occhi degli interlocutori stranieri.

La visione d'insieme che offre oggi la Giustizia in Italia è tale da manifestare una crisi strutturale, una crisi che per essere risolta non può essere affrontata con interventi settoriali e disorganici. Il tessuto è talmente logorato che i rattoppi non solo sono inutili ma finiscono per essere dannosi.

E' chiaro che una grande riforma della Giustizia necessiterebbe di una ampia e partecipata riflessione sulla evoluzione della società, sul concetto di Stato di diritto, sulla evoluzione del concetto di garanzia, sulla natura degli strumenti processuali e sanzionatori.

Sulla base di una rinnovata consapevolezza si dovrebbe poi procedere, sempre con ampia condivisione e il coinvolgimento dei soggetti capaci di fornire competenza tecnica, ad affrontare il problema delle strutture ridisegnando con decisione la geografia giudiziaria, fissando parametri di efficienza e produttività. Si dovrebbe assicurare ai soggetti della giurisdizione libertà ed autonomia chiedendo loro assoluto rispetto per la funzione istituzionale loro assegnata ed uno sforzo continuo per garantire sempre il massimo della competenza.

Si dovrebbe por mano alle procedure, disegnando l'equilibrio tra garanzia e tempestività in modo avanzato e rispettoso degli interessi pubblici e privati, semplificando e ricostruendo l'organicità dei sistemi. Si dovrebbe impedire la dilatazione dei tempi costruendo, in particolar modo nel procedimento penale, meccanismi di effettiva certezza temporale.

Si dovrebbero sfruttare appieno le potenzialità delle nuove tecnologie per semplificare la burocrazia e la documentazione del processo.

Si dovrebbe affrontare una seria riforma del corso di laurea, la cui durata è passata senza fondata ragione a cinque anni, con sensibilità per le reali necessità e i destini dei laureati, attualizzandone i programmi, diversificandone gli indirizzi e liberandolo dal condizionamento economico così che sia possibile disciplinare i flussi e selezionare in ragione del merito con piena e corretta attuazione del diritto allo studio, intervenendo con la consapevolezza che diversamente si scivolerà verso la perdita di valore legale



della laurea. Si dovrebbero gettare le basi per una diversa educazione sociale indicando con mezzi efficaci la via della composizione come ordinaria e quella giudiziaria come straordinaria. Si dovrebbe riservare il processo penale ai casi di maggior allarme sociale elaborando risposte diverse e di maggior efficacia per i comportamenti di minore gravità.

Si dovrebbe riscrivere il capitolo delle sanzioni andando decisamente oltre il binomio pena detentiva pena pecuniaria coniugando dignità, equità, effettività, rieducazione ed interesse sociale. Un simile disegno non è oggi nell'ordine delle cose. Le ragioni sono molteplici come le responsabilità anche, anche le nostre che non abbiamo fatto abbastanza per rappresentare e sostenere le ragioni della necessità di una grande organica riforma suggerendone, dopo un serio confronto ed una profonda riflessione, i contenuti.

Nel nostro orizzonte oggi abbiamo la mediazione. Istituto che nasce sull'onda della legittima ricerca della deflazione sulla base però di un impianto normativo carente e preoccupante tale, per la sua immediata totale obbligatorietà, da creare una pericolosa soluzione di continuità. L'enorme impatto sul sistema giudiziario ed i tempi dei processi rischiano di rendere inefficace il sistema dissuasivo sul quale si fonda.

Alcuni meccanismi, come quello della competenza territoriale e della scelta dell'organismo di conciliazione, suscitano preoccupazioni. Finiranno, se non corretti, per creare squilibri a vantaggio delle parti più forti mentre si sono già registrate apprensioni concrete in ordine alla possibilità, quanto meno in alcune zone del Paese, di contaminazione di alcuni organismi privati.

Sarebbe bene che chi occupa l'Ufficio legislativo del Ministero ricorresse al consiglio dei colleghi che quotidianamente vivono il processo e magari anche a quello di qualche avvocato.

Gli Ordini degli Avvocati impegnati per ottenere un miglioramento della legge, stanno compiendo un notevole sforzo per approntare, in collaborazione con i Tribunali, gli Organismi di conciliazione, anche utilizzando loro risorse economiche, dal momento che il tutto è stato pensato senza interventi di spesa da parte dello Stato, così da mettere a disposizione, anche sotto questa forma, la competenza del foro, per fornire un servizio di qualità a costi minimi, per assicurare la gratuità dell'accesso alla mediazione per i non abbienti visto che alla conciliazione non sono state estese le norme sul patrocino a spese dello Stato.

Vorremmo che questa funzione volta a dare efficacia, equità e qualificazione al nuovo sistema ci fosse riconosciuta come una delle ragioni, delle tante e profonde ragioni, per mantenere all'avvocatura il suo ruolo istituzionale.

Gli avvocati italiani attendono ancora l'approvazione della riforma dell'Ordinamento professionale.

Una legge voluta da decenni che dovrà dare un nuovo volto all'avvocatura.

La norma confermerà la struttura ordinistica, renderà più trasparente il procedimento disciplinare, garantirà la formazione permanente e la tutela del cittadino anche nella fase della consulenza stragiudiziale, cancellerà il patto di quota lite e reintrodurrà i minimi tariffari a tutela dei soggetti più deboli.

Ridisegnerà l'accesso alla professione. Purtroppo in prima persona sono i giovani che stanno scontando gli effetti della vigenza della attuale normativa con i suoi meccanismi di selezione, da sempre incongrui, che negli ultimi due decenni hanno provocato una vera e propria esplosione quantitativa. Il Consiglio Nazionale Forense ha comunicato che il numero degli avvocati italiani è ormai vicino alla soglia dei 240.000.

Il libero foro è stato incoscientemente utilizzato come ammortizzatore sociale per dare a molti l'illusione di un lavoro che in realtà il mercato nega.

Dobbiamo per altro registrare che, a fronte della nostra proposta che disegnava l'accesso ispirandosi al sistema francese, con una prova di ammissione alla pratica, due anni di tirocinio con frequentazione obbligatoria della scuola forense e verifica finale, il testo approvato in Senato non prevede più la prova di ammissione. Forti sono state le pressioni per rendere meno attento il sistema alla preparazione di base dei neo praticanti. Questo segnale preoccupa per il timore che possa prevalere chi, cinicamente, vuole continuare ad utilizzare l'avvocatura come serbatoio per contenere laureati senza reali prospettive di lavoro. Così facendo per altro ingannandoli ed obbligandoli a un perdurante rapporto economico di dipendenza con le famiglie con il rischio di chiudere la professione a chi non abbia un censo elevato.

Un passo indietro che sarebbe vergognoso.

Tracciato questo quadro, che è molto simile a quello dell'anno passato, trovo comunque un motivo di ottimismo nell'affermare che l'avvocatura italiana è raccolta intorno ai valori propri del suo ruolo istituzionale e non cesserà di battersi per il raggiungimento di obiettivi sempre concepiti nell'interesse della collettività e della legalità, volendo essere esempio verso se stessa e verso l'esterno della efficacia della dialettica e del confronto, coerente nel praticare un principio che dovrebbe essere alla base dell'operato di ogni soggetto istituzionale, principio che voglio richiamare attraverso le parole di un genovese, per breve tempo anche avvocato, che non cessò mai di battersi per l'affermazione dei suoi ideali e dei suoi sogni, Giuseppe Mazzini: "ogni diritto è il frutto di un dovere compiuto".

Deposizione della corona d'alloro alla lapide in memoria degli Avvocati caduti



L'11 novembre è stata deposta una corona di alloro alla lapide che, nel cortile di Palazzo di Giustizia, ricorda gli Avvocati caduti durante la "Prima Guerra Mondiale". A tale lapide, in un secondo tempo, fu aggiunto il nome dell'Avv. Raimondo, perito nella guerra per l'occupazione d'Etiopia. Tale targa commemorativa non riporta i nomi degli avvocati caduti nella "Se-

NotiziariO

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

N. 3 Settembre-Dicembre 2010 Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97 Editore: Scuola Tipografica Sorriso Francescano

Direttore resp.: Fabrizio De Ferrari

Redazione e Amministrazione:

c/o Tribunale di Genova Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione

Coordinatore: Alessandro Barca Paolo Barbagelata, Elisabetta Bubba, Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo, Angelo Ramoino, Alessandro Vaccaro

conda Guerra Mondiale" e neppure quelli dell'Avv. Eros Lanfranco, morto per la libertà e del Giudice Dino Col, morti per la libertà. Hanno partecipato alla cerimonia il Presidente ed i Consiglieri dell'Ordine, il Procuratore Generale Vincenzo di Noto, il Presidente della Corte d'Appello Mario Torti, il Presidente del Tribunale Claudio Viazzi.

XXX Congresso Nazionale Forense

Relazione del Presidente Stefano Savi



Dopo 50 anni il Congresso torna a Genova scandendo le ricorrenze dell'Unità d'Italia, torna su quel mare che da sempre le nostre genti vivono come una via che unisce i popoli e promette nuovi orizzonti.

Genova ha costruito su questo mare la sua

storia facendo dei rapporti con altre diverse culture occasione di crescita e di continuo reciproco arricchimento.

A questo mare ha affidato i sogni di Cristoforo Colombo, quelli di Garibaldi con i suoi Mille ma anche quelli di coloro che migravano in cerca di una vita migliore, da questo mare ha ricevuto gloria, ricchezza, cultura, e i sogni di coloro che cercano una vita migliore. Tutto questo si è fuso a dar forma ad una città uni-

Il territorio bellissimo, ma aspro, in continua competizione con il mare per la conquista dello spazio vitale, ne ha fatto una realtà dove nulla si ha senza fatica, dove nessun progetto appare irrealizzabile, dove il lavoro è da sempre stato il primo pilastro della comunità. In questa città la libertà è per tradizione ragione di vita. Genova che fu sempre Repubblica, Genova che costrinse alla resa l'esercito del tiranno. Genova ha saputo promuovere la nascita di imperi finanziari così come di organizzazioni che hanno dato voce a coloro ai quali era sempre stata negata.

Così comprendiamo come Genova ha saputo nella sua storia antica e recente essere incubatrice di grandi disegni e coraggiose imprese, come abbia luminose tradizioni giuridiche con il suo Foro e la sua Università, ma anche perché ami offrire il suo grande patrimonio storico, culturale, urbanistico, ambientale e umano con riservatezza, lasciandosi scoprire.

Sono certo che sarà per tutti una piacevolissima scoperta e che molti di voi torneranno per proseguire l'esplorazione...

Genova è la cornice ideale per i lavori di una avvocatura che si accinge a profondere il suo massimo impegno mettendo a frutto conoscenza, esperienza e responsabilità istituzionale, per fornire un determinante contributo alla soluzione di problemi cruciali in un momento cruciale.

La determinazione che caratterizza la partecipazione a queste giornate costituisce elemento essenziale per la riuscita dei nostri lavori. Il senso di responsabilità ci ha portato ad una nuova condivisa consapevolezza del nostro ruolo nella società, alla coesione di tutte le componenti, a trasformare la pluralità delle voci in una risorsa univocamente proiettata verso un unico fine. Il nostro ruolo istituzionale ci obbliga ad essere ottimisti e coraggiosi nel contribuire alla ricerca di una soluzione alla gravissima crisi della giustizia, convinti che il buon funzionamento della stessa sia condizione essenziale della democrazia e che l'avvocatura debba essere in ciò in prima fila al servizio del Paese.

E alla luce delle vicende legate alla nostra storia e a quella della riforma dell'Ordinamento l'ottimismo e il coraggio sono tanto più necessari. In primo luogo per non correre il rischio di smarrirci alla luce di quanto fino ad oggi è accaduto o meglio non è accaduto, poi per spronarci a capire le ragioni della nostra afonia così da poter predisporre gli strumenti perché non abbia a

Voglio dire che dobbiamo riflettere.

La mozione unanime che chiuse il VI Congresso Nazionale Giuridico Forense celebrato a Genova nel mese di settembre del 1961 ricordava che, dopo un lungo e articolato confronto, era stato elaborato finalmente un disegno di legge di riforma dell'ordinamento della professione forense, che lo stesso era stato approvato dalla Commissione Giustizia del Senato e formulava voti e raccomandazioni affinché in tempi rapidi si passasse all'approvazione da parte della Camera dei Deputati.

Perché sono trascorsi cinquanta anni e potremmo rivotarla senza sostanziali modifiche?

I nostri voti e le nostre raccomandazioni non hanno evidentemente avuto almeno fino ad oggi sufficiente capacità persuasiva, sono passati come sottili brezze incapaci di gonfiare le vele della politica.

Siamo sicuri di averne capito fino in fondo le ragioni e di aver metabolizzato la lezione?

Tutti ormai certamente abbiamo constatato che ad una corretta collocazione istituzionale della avvocatura si contrappongono poteri forti, forti e miopi nella loro pur legittima ricerca del profitto.

Forti più dell'avvocatura, capaci, loro si, di gonfiare le vele della politica. Quale sia l'origine di questo ascendente dobbiamo prenderne atto con realismo, con il rammarico semmai per la l'assoluta insensibilità istituzionale, insensibilità per altro ampiamente condivisa anche da parte della politica.

Il quesito che si pone è: consideriamo ancora corretto e possibile continuare a pensare la nostra iniziativa come volta a competere frontalmente con queste forze, con il miraggio di sopravanzarle, al fine di garantire la dovuta sensibilità del legislatore e del Paese ai problemi della Giustizia?

Alla luce anche solo di questi ultimi cinquanta anni la risposta

Come è possibile che gli avvocati, che per loro stessa natura sono votati alla difesa dei diritti e della legalità, che sono strumento di ogni richiesta di giustizia, che da sempre rappresentano condizione di libertà, che hanno fornito alla storia dell'occidente eserciti di donne e uomini impegnati al servizio della collettività, siano considerati con diffidenza, per usare un eufemismo, marginalizzati e si tenti addirittura di snaturarne il ruolo trasformandoli da soggetti istituzionali ad oggetti da mercificare?

Non dimentichiamoci quando ci interroghiamo sulle vicende dell'avvocatura di quanto ancora sia forte nella cultura del nostro Paese la suggestione inquisitoria. La concezione dell'avvocato come complice del malfattore, al servizio della impunità, contrapposto fisiologicamente al Potere-Verità al quale si danno le vesti nemmeno del Giudice ma del Pubblico Ministero.

L'accusa come momento centrale del processo, l'ipotesi accusatoria come condanna...

Financo la nostra Costituzione, i cui valori e principi fondamentali dobbiamo ritenere intoccabili, sicura guida per il nostro futuro, risente di questa concezione. Ricordiamoci cosa è successo alla bella architettura processuale del Guardasigilli Vassalli fin dal momento della sua attuazione. Leggiamoci come è stato svillaneggiato in epoca precostituzionale il principio di presunzione di innocenza, tanto ferocemente avversato dai giuristi italiani che riuscì a proiettare nella carta fondamentale il solo pallido riflesso della non colpevolezza. Manzini nel suo trattato sostiene che non vi sia "nulla di più goffamente paradossale e irrazionale". Nella relazione ministeriale al codice di procedura penale del 1930 la si definiva "assurda". La Costituente respinse l'emendamento Rescigno volto ad introdurre la formula della presunzione di innocenza.

Ci spieghiamo così perché nella sezione I del titolo IV della Costituzione l'architettura della funzione giurisdizionale e delle guarentigie volte a salvaguardare la sacrosanta indipendenza dei soggetti della giurisdizione dimentica l'avvocatura.

Poteri forti dunque ed incrostazioni inquisitorie che fino ad oggi hanno avuto la meglio.

La via che ci aspetta per ribaltare questa situazione è quella che prende le mosse dalla consapevolezza della natura degli valori istituzionali che noi rappresentiamo.

Valori per loro stessa natura non corporativi.

Dove c'è un processo ci sarà un avvocato qualunque sia il rito o il livello delle garanzie. Non è questo che ci può preoccupare. La questione è ben altra.

Le nostre sono sempre state battaglie per la legalità, per l'affermazione dei diritti dei singoli e della collettività.

Per l'evoluzione del rispetto che lo Stato deve a chiunque e che chiunque deve allo Stato.

Per gli interessi fondamentali di ogni evoluta società, di ogni individuo.

L'avvocatura non ha mai pensato di battersi per l'affermazione di un suo ruolo diverso da quello di soggetto della giurisdizione. Per trasformarsi da strumento di legalità in strumento di potere

Noi non siamo un potere, non lo siamo ne pretendiamo di esserlo come non lo è la magistratura.

Su questo punto la tradizione è luminosa e non mistificabile. Noi non siamo un potere. Noi siamo una coscienza.

Una forza viva nella società capace di diffondere e difendere la cultura della legalità, del rispetto dell'individuo, della sua libertà come delle leggi. Capace di costituire un baluardo contro ogni prevaricazione di questi valori.

Una risorsa indispensabile alla servizio della società.

Noi siamo la materializzazione del fondamentale diritto sancito dall'articolo 24 della Costituzione. Siamo una garanzia per il singolo e per lo Stato con la nostra insopprimibile indipendenza e libertà.

Siamo una coscienza che vive e si evolve con il progresso della società.

Il nostro compito è di far capire questo non solo al legislatore, non tanto ai poteri forti, quanto all'intera collettività.

Le nostre ragioni devono essere le aspettative di giustizia di coloro in nome dei quali è amministrata la giustizia, dei detentori della sovranità.

La nostra arma il confronto ed il dialogo con tutte le componenti sociali, una presenza vigile e propositiva.

Se avremo chiaro che, per usare un'espressione non mia, per stabilire "il grado di venerabilità nella forza è decisivo soltanto il grado di ragione" allora diventeremo vincenti perché la nostra ragione è quella incoercibile dei diritti fondamentali, del principio di legalità, della libertà.

Quando si sarà diffusa la consapevolezza della importanza per tutti di poter disporre in modo pieno di una risorsa votata esclusivamente alla tutela dei diritti e della legalità, quale noi siamo, allora nessuno penserà più di prestare attenzione alle lusinghe dei mercanti, gli stessi poteri forti si renderanno conto che neppure loro possono fare a meno di un paese nel quale la Giustizia sia giusta e il cui tempio abbia la classica architrave del giudice sostenuta dalle colonne della difesa e della pubblica accusa, entrambe similmente indipendenti ed autonome, autonome anche rispetto al Giudice e quindi da esso distinte e separate. Dobbiamo far comprendere ad una società sorda e distratta quali siano le condizioni che le possano garantire in futuro l'espansione della democrazia e l'evoluzione della tutela dei diritti fondamentali, dobbiamo essere anima di questa promozione di consapevolezza.

E' di queste ore l'approvazione al Senato della riforma. E' un fatto che deve essere letto come segnale di volontà positiva ed una vittoria dell'avvocatura al quale deve essere attribuito un valore intrinseco e che deve rinnovare il nostro impegno fino all'approvazione finale ed oltre.

Questo, come qualcuno direbbe, è il giardino che dobbiamo coltivare, che abbiamo cominciato a coltivare, dal quale possiamo aspettarci una nuova promettente primavera.

Questa la legittimazione dell'orgoglio di vestire la toga.

Questa la nuova sfida che deve vederci preparati anche attraverso la ridiscussione di noi stessi, non dei nostri valori, ma della nostra azione, della nostra capacità di coinvolgere interlocutori e di esprimere con chiarezza le nostre ragioni con un'unica voce.

Dobbiamo intensificare la nostra presenza nella società civile, ampliare la platea dei nostri interlocutori, promuovere il dialogo e il confronto in modo capillare, al centro e in periferia, dotarci di nuovi mezzi di interlocuzione, ottimizzare le risorse.

Se riusciremo a far questo tra cinquanta anni i nostri figli si ritroveranno a Genova ed impegneranno proficuamente le loro energie per affrontare nuovi problemi e nuove sfide, altrimenti riproporranno amaramente le nostre mozioni conclusive.

Abbiamo certamente acquisito la consapevolezza del nostro ruolo sociale, abbiamo costruito l'unità, abbiamo i valori e la competenza, abbiamo la volontà di servire il nostro Paese, non ci manca orgoglio ed entusiasmo, la nave si chiama concordia, la riforma sembra essere cosa concreta, possiamo cominciare a scrivere a Genova una nuova pagina della nostra storia, accogliamo l'appello che Piero Calamandrei ha lanciato nel 1921 in una sua opera purtroppo ancora di grande attualità: "E' l'ora in cui ogni classe che non voglia essere spazzata via dall'avvenire che incalza, deve compiere senza ipocrisie il suo esame di coscienza e domandarsi su quali titoli di utilità comune potrà basare il suo diritto ad esistere domani in una società migliore di questa."



XXX Congresso Nazionale Forense Relazione del Presidente del C.N.F., Guido Alpa

Ragioni di spazio non consentono di pubblicare la relazione del Presidente del C.N.F. I Colleghi la possono leggere e scaricare dal sito istituzionale del C.N.F.

La mediazione in sintesi

Con il D.Lgs. 28/2010 e con il d.m. 180/2010, la "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" è stata approvata. Vediamo gli aspetti più rilevanti:

Obbligo di informazione per l'avvocato. All'atto del conferimento dell'incarico, e non più durante il primo incontro, l'avvocato è tenuto ad informare per iscritto l'assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso di violazione il contratto è annullabile.

Entrata in vigore dell'obbligatorietà. Il tentativo obbligatorio di mediazione, per i settori di contenzioso indicati, entrerà in vigore il 20 marzo 2011. La finalità sottesa al provvedimento è chiara: la mediazione non è solo un'alternati-

va, bensì un mezzo per evitare il processo civile. L'obbligatorietà del tentativo di conciliazione deve essere percepita dalle parti, da chi le assiste e da chi le rappresenta, quale concreta opportunità di evitare l'azione in sede giudiziale e quale fecondo mezzo per la diffusione della cultura della mediazione. Nel suo complesso, il decreto legislativo introduce una serie di importanti novità nella gestione del contenzioso.

Ambito di applicazione. Gli organismi di conciliazione sono competenti in tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili e nelle controversie transfrontaliere.

II tentativo obbligatorio di mediazione in alcuni settori. Il tentativo di mediazione presso gli organismi accreditati costituisce condizione di procedibilita nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Invito del giudice alle parti. Dal 20 marzo 2010, il giudice valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti può invitare le stesse a rivolgersi ad un organismo di mediazione.

Avvio della domanda. Il procedimento di mediazione si avvia tramite il deposito di un'istanza presso l'organismo prescelto dalla parte istante o determinato nel contratto tra le parti. Il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa l'incontro non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.

Mancata partecipazione. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116 del cpc.

Durata della mediazione e primo incontro. II procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi dal deposito della domanda.

Regolamenti degli organismi. Si applica il regolamento dell'organismo prescelto che deve garantire la riservatezza del procedimento e le modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto svolgimento dell'incarico.

Incentivi fiscali. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. II verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro.

Credito d'imposta. Alle parti che corrispondono l'indennità prevista e riconosciuto un credito d'imposta fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione il credito d'imposta è ridotto della metà.

> Indennità dovute dalle parti. Le indennità e i criteri di calcolo sono determinati dal decreto ministeriale 180/2010.

> Verbale di accordo. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. II verbale di accordo (se omologato) ha valore di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

> Proposta in caso di insuccesso. Se la conciliazione non riesce, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il meditatore formula una proposta di conciliazione se le parti concordemente lo richiedono.

> Impatto sulle spese processuali. Se la proposta del mediatore corrisponde interamentemante al giudizio, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta e la condanna al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, oltre al versamen-

to in favore dello Stato di una somma pari al contributo unificato. Quando il giudizio non corrisponde interamente alla proposta, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice.

Riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale. Il mediatore e chiunque opera all'interno dell'organismo è tenuto all'obbligo della riservatezza e non può essere chiamato a testimoniare. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate in giudizio.

Organismi di mediazione iscritti al Registro. Le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti ad un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati dal d.m. 180/10.

> Avvocati Alessandro Barca e Francesca Cuomo Ulloa





Regolamento dell'Organismo di Mediazione e Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, nelle sedute del 21 ottobre 2010 e 27 gennaio 2011,

Visto l'art. 60 della l. n. 69/09 Visto il d. legisl. n. 28/2010 (art. 18) Visto il d.m. 180/2010

Delibera

A)La costituzione dell'Organismo di Mediazione, ai sensi ed agli effetti della sopra richiamata normativa.

L'Organismo di Mediazione prende la denominazione di "Organismo di Mediazione e Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova".

Il Consiglio delibera che l'Organismo di Mediazione, previa la sua immediata organizzazione, è costituito, ai sensi dell'art. 18 del d. legisl. n. 28/2010, per svolgere i tentativi di mediazione nelle controversie in materia civile e commerciale aventi ad oggetto diritti disponibili, e nelle ulteriori materie richiamate da altre disposizioni legislative.

Il Consiglio dell'Ordine stabilisce con la presente delibera che l'Organismo di Mediazione non è autonomo soggetto di diritto, rispetto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova. Pertanto l'Organismo di Mediazione ha come rappresentante legale il Presidente del Consiglio dell'Ordine, pro tempore, che è anche responsabile dell'organismo.

L'Organismo di Mediazione ha la sua sede presso i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, che mette a disposizione anche il personale di segreteria.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine detiene in via esclusiva la rappresentanza e la responsabilità dell'Organismo di Mediazione.

Il Consiglio dell'Ordine istituisce altresì una Commissione per la Mediazione, che non ha poteri rappresentativi dell'Ordine e dell'Organismo di Mediazione ed è formata dai Consiglieri Alessandro Barca, Andrea Corrado, dai Colleghi Francesca Cuomo Ulloa, Aldo Salvadè e dai Dottori Antonino Dimundo, Michele Marchesiello e Luigi Francesco Meloni che avrà la funzione di:

- a) verificare i requisiti di accreditamento dei mediatori, secondo quanto stabilito nelle disposizioni di legge e del Regolamento;
- b) organizzare e gestire il servizio di mediazione secondo quanto stabilito nelle disposizioni di legge e nel Regolamento;
- c) compiere quant'altro necessario per il regolare funzionamento dell'Organismo di Mediazione, in conformità con la normativa vigente e secondo le indicazioni del Consiglio dell'Ordine e del Regolamento.

La Commissione viene rinnovata dal Consiglio dell'Ordine ogni 3 anni ed i componenti possono anche essere riconfermati nell'incarico. I componenti in ogni momento possono essere revocati per gravi motivi.

- B) L'approvazione del regolamento di procedura di cui agli art. 4 co.3, art. 5 co.1,.e, all'art. 7 del d.m. 180/2010 allegato alla presente delibera *sub* a).
- C)L'approvazione dei criteri per l'assegnazione delle procedure e la tenuta degli elenchi dei mediatori allegato *sub b*).
- **D)** L'approvazione del tariffario e delle tabelle di indennità e del Codice etico allegati rispettivamente sub c) e d) alla presente delibera.

E) L'approvazione del modello di domanda di mediazione e di accettazione (con allegata informativa per la privacy e scheda di valutazione allegati sub e) ed f).

Il Consiglio dell'Ordine delibera altresì:

- F) che l'Organismo di Mediazione, previa l'integrazione dei requisiti di legge, provveda ai sensi dell'art. 18 del d. legisl. 28/2010 a depositare domanda di iscrizione nel Registro degli organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia, conferendo a tal fine al proprio Presidente il mandato e tutti i poteri necessari per procedere in tal senso.
- G) che l'Organismo di Mediazione, previa l'integrazione dei requisiti di legge, provveda ai sensi dell'art. 16 comma 5, D.Lgs. 28/2010 e dell'art. 17 del d.m. 180/2010 a depositare domanda di iscrizione nell'Elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di formazione istituito presso il Ministero della Giustizia, conferendo a tal fine al proprio Presidente il mandato e tutti i poteri necessari per procedere in tal senso.
- H) Individua quale responsabile del percorso scientifico formativo l'Avv. Prof. Andrea D'Angelo.
- I) Approva lo Statuto dell'Organismo di Mediazione e Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

Allegato A)

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI MEDIA-ZIONE GESTITE DALL'ORGANISMO DI MEDIA-ZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI.

- 1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del decreto legislativo n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione delle controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e (o) statutaria, di un obbligo di legge, ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
- 2. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di leggi speciali il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
- 3. La mediazione svolta dall'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova è l'attività svolta da un terzo imparziale - il Mediatore - finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
- 4. Chiunque può accedere al servizio di mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale avente ad oggetto diritti disponibili.
- 5. La procedura di mediazione è improntata ai principi di informalità, celerità ed oralità e riservatezza. Il ricorso alla procedura non pregiudica il ricorso alla giurisdizione ordinaria o all'arbitrato.
- 6. L'organizzazione e la gestione dell'Organismo di mediazione è affidata alla Commissione per la Mediazione, la quale provvede all'accreditamento dei mediatori, decide sulle istanze di sostituzione dei mediatori ed è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei mediatori, nonché di tutti gli altri compiti, attribuitile dal presente Regolamento.
- 7. La Segreteria dell'Organismo di Mediazione si trova pres-

so la sede dell'Organismo. La Segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, provvede alla formazione e alla custodia dei fascicoli e a tutte le altre funzione attribuitele dal presente Regolamento.

8. L'Organismo di Mediazione non fornisce consulenza legale. 9. In caso di cancellazione dell'Organismo di Mediazione dal Registro degli organismi di mediazione, i procedimenti eventualmente pendenti sono sospesi. La Segreteria provvede a darne tempestiva comunicazione alle parti.

Art. 2 - ACCESSO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.

- 1. La parte o le parti che intendono promuovere la procedura di mediazione presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova, devono depositare presso la sua Segreteria la domanda compilata sul modello predisposto, indicando i propri dati, quelli delle altre parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa e gli eventuali i documenti che intendono esibire, avendo cura di precisare quali comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo Mediatore e provvedendo al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 13.
- 2. L'Organismo di Mediazione si riserva la facoltà di non accettare la domanda per giustificati motivi.
- 3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia depositate nanti organismi diversi, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale é stata presentata la prima domanda, salvo diverso accordo delle parti o salve diverse convenzioni eventualmente intercorse tra gli Organismi aditi, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza e fermi rimanendo anche gli eventuali oneri dovuti all'Organismo.

Art. 3 - ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA.

- 1. L'organizzazione della procedura avverrà a cura della Segreteria dell'Organismo di Mediazione.
- 2. Accettata la domanda, la Segreteria provvederà a formare il fascicolo del procedimento debitamente registrato e numerato, nel quale verranno inseriti tutti gli atti ed i documenti presentati dalle parti.
- 3. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e sue eventuali modificazioni e, fatto salvo per quelli espressamente indicati come riservati al Mediatore, saranno accessibili alle parti.
- 4. Entro quindici giorni dal deposito della domanda, la Segreteria fissa la data del primo incontro tra le parti e provvede a designare il Mediatore secondo i criteri di assegnazione allegati al presente regolamento.
- 5. È onere della parte istante comunicare all'altra parte o alle altre parti, nel termine fissato dalla Segreteria, la domanda di mediazione depositata, nonché, utilizzando apposito modello predisposto dalla Segreteria:
- a) il nominativo del mediatore designato;
- b) il termine per il deposito della dichiarazione di adesione;
- c) il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro di mediazione;
- d) l'avviso della possibilità di essere assistiti da un avvocato;
- e) l'ammontare delle indennità ed il termine per il pagamento delle stesse, con l'avvertimento che il mancato tempestivo pagamento comporterà di diritto il fallimento della mediazione; f) l'avviso della necessità di partecipazione personale o mediante proprio rappresentante munito dei necessari poteri a conciliare, che sia a conoscenza dei fatti;
- g) l'avvertimento che in caso i mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, secondo il dettato dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010,

- il giudice potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.
- 6. Ai fini dell'impedimento delle decadenze e dell'interruzione delle prescrizioni, la parte istante ha facoltà di notificare alla controparte o alle controparti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, la sola domanda di mediazione depositata, previa richiesta di copia alla Segreteria, riservandosi di comunicare la data fissata dall'Organismo per il primo incontro di mediazione.
- 7. La Segreteria comunicherà senza indugio alla parte istante la mancata adesione dell'altra parte al tentativo di mediazione.
- 8. I termini fissati per il compimento di atti da parte della Segreteria dell'Organismo sono da considerarsi ordinatori.

Art. 4 - IL MEDIATORE.

- 1. L'attività di mediazione è svolta da mediatori iscritti nell'elenco formato dalla Commissione per la mediazione che provvede a gestirlo ed aggiornarlo. L'elenco è custodito presso la sede dell'Organismo di Mediazione.
- 2. All'elenco dell'Organismo di mediazione possono essere iscritti esclusivamente avvocati appartenenti all'Ordine degli Avvocati di Genova o magistrati togati in congedo che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal Consiglio dell'Ordine, ai sensi del comma successivo.
- 3. I requisiti per l'iscrizione nell'elenco sono previsti dal Consiglio dell'Ordine su proposta della Commissione per la mediazione dell'Organismo, in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Tali requisiti si devono intendere come requisiti minimi che possono essere soggetti ad integrazione, previa adozione di atto determinativo del Consiglio dell'Ordine.
- 4. Costituisce in ogni caso requisito per l'iscrizione nell'elenco il possesso da parte del mediatore di polizza assicurativa contro la responsabilità professionale estesa anche all'attività di mediazione, con un massimale di almeno euro 500.000,00.
- 5. La Commissione, stabilita l'opportunità di procedere all'accreditamento di mediatori, definisce i criteri e le modalità per procedere in tal senso nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
- 6. La Commissione dovrà verificare l'esistenza dei requisiti ed esprimere un giudizio di idoneità dei candidati e del percorso formativo dagli stessi espletato per procedere all'accreditamento. La valutazione e l'esito della stessa sono rimessi all'insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine.
- 7. L'accreditamento avverrà con delibera del Consiglio dell'Ordine, previo parere obbligatorio della Commissione che sarà vincolante in caso di parere negativo.
- 8. Ogni valutazione in merito all'opportunità di procedere all'accreditamento di mediatori è riservata alla Commissione per la mediazione dell'Organismo; la presentazione di un'eventuale domanda pertanto non dà diritto ad ottenere l'ac-
- 9. I Mediatori accreditati presso l'Organismo di Mediazione devono prestare la loro opera esclusivamente per l'organismo istituito dal Consiglio dell'Ordine e svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'Organismo e depositato presso la Segreteria per la consultazione; essi, inoltre, devono mantenere gli standard qualitativi richiesti dal Consiglio dell'Ordine, frequentando i corsi di formazione nonché i corsi e/o seminari di aggiornamento indetti dallo stesso o da altre associazioni o enti debitamente certificati, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore. Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà, nel rispetto degli standard minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modi-

fica del presente regolamento. Nel caso di aggiornamento presso altre associazioni o enti è facoltà del Consiglio dell'Ordine valutarne insindacabilmente l'idoneità. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dall'elenco dei mediatori.

Art. 5 - NOMINA DEL MEDIATORE E ACCETTAZIONE.

- 1. Il Mediatore potrà essere scelto di comune accordo dalle parti o, in difetto, indicato dalla segreteria dall'Organismo di Mediazione, sulla base dei criteri per l'assegnazione delle procedure allegati al presente regolamento. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, entro due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
- 2. In relazione alla particolare natura e/o complessità dell'oggetto della mediazione, o quando la controversia richieda specifiche competenze tecniche, la Commissione per la mediazione, sentite le parti, potrà nominare uno o più mediatori ausiliari, anche avvalendosi di mediatori accreditati presso altri organismi di mediazione iscritti nel Registro degli Organismi di mediazione.
- 3. Il Mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto apprenderà nel corso del procedimento di mediazione; il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'Autorità giudiziaria né davanti al altra Autorità; allo stesso si applicano le disposizioni dell'art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p. in quanto applicabili.
- 4. Il Mediatore è inoltre tenuto:
- a mantenere riservate le dichiarazioni rese dalla parte e le informazioni da questa acquisite nel corso degli incontri separati, salvo il consenso della parte dichiarante;
- a non divulgare il contenuto dei documenti di cui verrà a conoscenza;
- a corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa della Segreteria o della Commissione per la mediazione.
- 5. Alle procedure di mediazione potrà assistere un aspirante mediatore, in fase di formazione, od un ausiliario scelto dal Mediatore.
- 6. Entrambi dovranno rispettare i medesimi obblighi a cui è tenuto il Mediatore e sottoscrivere, altresì, identica dichiarazione di impegno ove prevista.

Art. 6 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI MEDIATORI.

- 1. La sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori può essere disposta:
- a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;
- 2. La sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori è dis-
- a) nel caso di apertura di procedimento disciplinare;
- b) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di avvocato.
- 3. La sospensione viene revocata:
- a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento;
- b) con la pronuncia della sentenza o della decisione anche non definitive, qualora siano di proscioglimento ovvero irroghino una pena o una sanzione compatibili con l'iscrizione nell'elenco.
- 4. La cancellazione dall'elenco dei mediatori è disposta:
- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) nel caso di violazione degli obblighi e divieti previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. 28/10;
- c) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno.

- 5. Qualora l'accordo non sia omologato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico o alle norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale, il Presidente del Tribunale dispone che sia data comunicazione all'Organismo per gli eventuali provvedimenti di cancellazione del mediatore dall'Organismo ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di iscrizione del mediatore per quanto di eventuale competenza.
- 6. Il mantenimento dei requisiti di onorabilità costituisce elemento per il mantenimento dell'iscrizione, oltre a quant'altro previsto nel presente regolamento.
- 7. I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione, nonché quelli di revoca della sospensione cautelare, vengono assunti dal Consiglio dell'Ordine, sentita la Commissione e previa audizione del mediatore.
- 8. Nei casi di eccezionale urgenza la sospensione cautelare può essere assunta prima dell'audizione del mediatore.
- 9. Il mediatore che assume funzioni o cariche direttive nell'ambito dell'Organismo è sospeso dall'elenco per la durata dell'incarico.

ART. 7 - DOVERI DI IMPARZIALITÀ E DI EVITARE INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI.

- 1. Il mediatore non può assumere l'incarico:
- a) nei casi previsti dagli articoli 37 e 55 del Codice deontologico forense;
- b) in ogni altro caso previsto dall'art. 815 Codice di procedura civile;
- c) se non abbia conoscenza specifica nella materia giuridica oggetto della mediazione;
- d) in ogni altra situazione in cui possa esserne compromessa l'imparzialità o l'indipendenza dalle parti.
- 2. L'Organismo non è responsabile dei danni derivanti da infedeli dichiarazioni del mediatore.
- 3. Al mediatore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il primo ha lo studio, è fatto divieto:
- a) di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione;
- b) di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nella procedura di mediazione;

c) di percepire compensi direttamente dalle parti;

- d) di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche tramite altro professionista socio o associato degli stessi, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in un giudizio per questioni strettamente inerenti agli affari trattati nella procedura di mediazione.
- 4. Il mediatore designato s'impegna ad informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione, anche se non espressamente previste.
- 5. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria dell'Organismo, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio del procedimento di mediazione il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e di rispetto di quanto previsto nel presente regolamento. 6. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte
- del mediatore: a) equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incom-
- patibilità e di possesso dei requisiti di necessaria competenza; b) costituisce fonte di responsabilità per il mediatore;
- c) ha rilevanza deontologica.

7. I Magistrati onorari ed i Giudici di pace non possono assumere incarichi quali mediatori durante il loro mandato.

Art. 8 - COMPITI DEL MEDIATORE.

- 1. Il Mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare un accordo amichevole.
- 2. Egli gestisce la procedura di mediazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, guidando il dialogo nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni, per il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutte le parti interessate.
- 3. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, quando le parti non raggiungono un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione. Prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo e al versamento di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato. Il mediatore deve informare altresì le parti che laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrebbe in presenza di gravi ed eccezionali ragioni escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità di mediazione e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
- 4. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta, salvo quanto disposto comma 5.
- 5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purché la stessa sia avanzata con la domanda di mediazione o con la successiva accettazione, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione. La Segreteria informa l'altra o le altre parti che l'istante ha richiesto al mediatore di formulare la proposta, e che tale proposta sarà formulata anche in caso di loro mancata adesione. Qualora tale richiesta sia effettuata, il mediatore che abbia elementi sufficienti, può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione o partecipazione dell'altra parte. 6. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 28/10, il mediatore nella formulazione della sua proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.
- 7. Salvo diverso accordo delle parti, il Mediatore non può indicare nella proposta alcun riferimento alle dichiarazioni rese dalle parti o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Art. 9 - SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE.

- 1. Nell'ipotesi in cui il Mediatore, per qualsiasi motivo, ritenga di non poter adempiere all'incarico ricevuto, sospende la procedura, dandone comunicazione alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione per essere sostituito secondo i criteri allegati al presente regolamento.
- 2. Ciascuna delle parti potrà richiedere all'Organismo, per giustificati motivi e per incompatibilità, la sostituzione del Mediatore incaricato del procedimento. Sulla richiesta e sull'istanza di sostituzione provvede la Commissione per la mediazione (alla quale non può in nessun caso partecipare il me-

diatore di cui sia richiesta la sostituzione). Nel caso venga disposta la sostituzione, la Segreteria provvede a selezionare un nuovo Mediatore, dandone comunicazione alle parti.

Art. 10 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.

- 1. La Mediazione, di regola, si svolge in un unico incontro presso la sede dell'Organismo di Mediazione o da questo individuata o, ancora, presso qualunque altro luogo scelto di comune accordo dal mediatore e dalle parti interessate previa comunicazione alla Segreteria. In tale ultimo caso, tutte le spese, ivi comprese quelle eventuali di trasferta del mediatore e degli eventuali ausiliari saranno a carico delle parti. Il Mediatore, d'accordo con le parti, potrà fissare incontri successivi a breve intervallo di tempo.
- 2. Alla procedura di mediazione deve obbligatoriamente partecipare il soggetto che ha il potere di definire la controversia od un procuratore speciale munito degli stessi poteri. Lo stesso potrà farsi assistere da un Avvocato di fiducia o patrocinatore legale (per quest'ultimo con gli stessi limiti di valore e materia previsti dalla legge per la difesa in giudizio) del quale dovrà indicare il nominativo ed il recapito al momento della compilazione della domanda e della accetazione. Sarà cura della Segreteria darne immediata comunicazione all'altra parte.
- 3. Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
- 4. Costituisce impegno reciproco delle parti cooperare tra loro e con il Mediatore per il buon esito della procedura.
- 5. In ogni momento ciascuna parte può interrompere la procedura in corso.
- 6. Se necessario, e qualora non sia stato possibile procedere alla nomina di un mediatore ausiliario a norma dell'art. 5, c. 2, del presente Regolamento, il Mediatore, previo accordo delle parti, potrà avvalersi di un esperto iscritto negli albi dei consulenti presso i Tribunali. I compensi spettanti all'esperto, determinati sulla base dei tariffari, sono posti a carico delle parti, le quali si impegnano a sostenerne gli oneri in eguale misura e in via solidale.

Art. 11 - RISERVATEZZA DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE.

- 1. La Mediazione è riservata. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio presso l'Organismo di Mediazione o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento.
- 2. Il Mediatore, le parti ed ogni persona presente all'incontro di mediazione sono tenuti al più stretto riserbo in ordine a tutto ciò che riguarda la procedura e, pertanto, quanto viene detto nel corso degli incontri non può essere registrato né verbalizzato, fatto salvo quanto espressamente previsto dagli artt. 11 e 13 del d. legisl. 28/2010.
- 3. Le informazioni e i documenti che l'Organismo di Mediazione ed il Mediatore hanno ricevuto dalle parti come confidenziali non potranno essere portati a conoscenza dell'altra parte, salvo espresso consenso.
- 4. In relazione a quanto precede:
- l'Organismo di Mediazione e il Mediatore saranno tenuti, in ogni caso, a restituire a ciascuna delle parti i documenti prodotti nel corso della procedura senza trattenerne copia alcuna, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 5, d. legisl. 28/2010 e dall'art. 12, comma 3, del d. m. 222/2004; - nell'eventualità in cui le parti dovessero essere assistite da Avvocati si richiama per questi la normativa deontologica in tema di riservatezza delle trattative.

Art. 12 – DURATA E DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA.

- 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi e può essere prorogato di comune accordo dalle parti. Detto termine decorre dalla data del deposito della domanda presso la Segreteria dell'Organismo e non è soggetto alla sospensione feriale.
- 2. La mediazione si conclude:
- a) salvo diverso accordo delle parti, qualora sia inutilmente decorso il termine di quattro mesi di cui al comma 1: nel qual caso il Mediatore redige verbale, dando atto che nessun accordo è stato raggiunto nel termine.
- b) Qualora sia raggiunto un accordo, nel qual caso il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
- c) In caso di mancata partecipazione o rinuncia di una o di entrambe le parti al tentativo di mediazione: nel qual caso il Mediatore forma processo verbale nel quale da atto della mancata partecipazione o della rinuncia della parte.
- d) Quando il Mediatore, anche prima del decorso del termine di cui al comma 1, ritiene che non sussistano le condizioni per proseguire il procedimento: nel qual caso il Mediatore forma processo verbale nel quale da atto del mancato raggiungimento dell'accordo.
- e) Qualora nei casi previsti dall'art.8 comma 3, del presente regolamento, il Mediatore formuli la proposta, ai sensi dell'art. 11 del d. legisl. 28/2010: nel qual caso la proposta del Mediatore è comunicata a cura della Segreteria per iscritto alle parti le quali devono far pervenire al Mediatore, entro 7 giorni, l'accettazione o il rifiuto. Nel caso di accettazione si forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto sulla base della proposta. Nel caso di rifiuto, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta. La mancata risposta della parte nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.

 3. In tutti i casi di cui al c. 2, il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

 4. Detto verbale sarà conservato (unitamente alla copia del-

Art. 13 - SPESE DI AVVIO E SPESE DI MEDIAZIONE.

l'eventuale accordo raggiunto dalle parti) a cura della Se-

greteria dell'Organismo di Mediazione e dello stesso potrà

essere rilasciata copia alle parti che lo richiedano.

- 1. Salvo diverse previsioni di legge, per le spese di avvio del procedimento é dovuto, da ciascuna parte, un importo di Euro 40,00, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento del deposito della risposta o prima dell'incontro.
- 2. Per le spese di mediazione é dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento, che deve essere corrisposto per metà, prima dell'incontro di mediazione. È comunque facoltà della Segreteria dichiarare concluso il procedimento per mancato pagamento delle spese di mediazione.
- 3. Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte. Le stesse comprendono l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti e rimangono invariate anche nel caso di nomina di un collegio di mediatori o di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
- 5. È facoltà dell'Organismo di mediazione, nel caso in cui non si tenga l'incontro di mediazione per mancata adesione al procedimento, ridurre l'indennità prevista in una mi-

- sura percentuale decrescente al crescere del valore della lite. 6. Nei casi stabiliti dalla legge gli importi massimi indicati nella tabella per ciascuno scaglione vengono aumentati o diminuiti nella misura prevista dalla disciplina vigente.
- 7. Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione, l'Organismo di mediazione decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
- 8. Qualora all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti, é facoltà dell'Organismo richiedere l'indennità corrispondente al valore contenuto nell'accordo.

Art. 14 – INDENNITÀ PER I NON ABBIENTI.

- 1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso la Segreteria dell'Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
- 2. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 15 - REGISTRO DEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE E DEL GRATUITO PATROCINIO.

- 1. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
- 2. All'interno del Registro vengono separatamente annotati i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio, con l'indicazione del numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. L'Organismo può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.

Art. 16 - RESPONSABILITÀ.

- 1. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e non può delegare, neppure il compimento di singoli atti, a terzi.
- 2. L'Organismo di Mediazione non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento e all'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. Ai fini interruttivi e/o impeditivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del

D.lgs. n. 28/10, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione e del nome del mediatore.

3. L'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento sono di competenza esclusiva dell'Organismo di Mediazione.

ARTICOLO 17 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO.

1. Al termine nel procedimento di mediazione, la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione allegata al presente regolamento. La scheda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere trasmessa per via telematica, al responsabile del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 18 - PROCEDURE TELEMATICHE EVENTUALMENTE UTILIZZATE.

1. Ove l'Organismo di Mediazione si avvalga di una piattaforma on line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 28/10, il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile.

Allegato B)

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PROCEDURE E LA TENUTA DEGLI ELENCHI **DEI MEDIATORI**

Al fine di consentire una corretta ripartizione degli incarichi tra i Mediatori accreditati presso l'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova, verrà adottato il seguente criterio di assegnazione.

- 1. Presso la Segreteria sarà tenuto l'elenco dei Mediatori ac-
- 2. Ogni valutazione in merito all'opportunità di procedere all'accreditamento di mediatori è riservata all'Organismo; la presentazione di un'eventuale domanda pertanto non dà diritto ad ottenere l'accreditamento.
- 3. L'elenco che verrà aggiornato periodicamente con i nominativi dei Mediatori nel tempo accreditati - sarà tenuto dalla Segreteria con una numerazione progressiva dei nominativi, accanto ai quali verrà annotato il numero di incarichi assegnati.
- 4. All'assegnazione della rispettiva numerazione si procederà tenendo presente come criterio quello della data di presentazione della relativa domanda.
- 5. Gli incarichi verranno assegnati seguendo l'ordine pro-

- gressivo dell'elenco. Nell'ipotesi in cui siano le parti a scegliere il Mediatore, a quello prescelto verrà comunque annotata nell'elenco l'assegnazione della vertenza ma, in ogni caso, lo stesso non salterà il suo turno per l'assegnazione di incarichi da parte dell'Organismo di Mediazione.
- 6. È facoltà della Commissione dell'Organismo di Mediazione nominare uno o più mediatori ausiliari (eventualmente anche avvalendosi di mediatori accreditati presso altri organismi iscritti nel Registro), nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche.
- 7. L'elenco predisposto secondo i criteri di cui ai punti precedenti avrà valenza esclusivamente interna, per l'assegnazione degli incarichi. L'elenco dei Mediatori che verrà sottoposto agli utenti dell'Organismo di Mediazione per la scelta sarà, invece, redatto in stretto ordine alfabetico. I mediatori accreditati potranno fornire un proprio curriculum vitae che verrà allegato al suddetto elenco.
- 8. La Segreteria provvede a comunicare al mediatore individuato con i criteri sopra riportati i dati delle parti nonché l'oggetto del contenzioso. Solo dopo l'accettazione dell'incarico e la presentazione della dichiarazione di imparzialità, la Segreteria consegnerà al mediatore il fascicolo.
- 9. Nel caso esclusivo di incompatibilità e/o manifesti conflitti di interessi e/o di rinuncia per giustificato motivo del Mediatore al quale spetterebbe, per turno, l'assegnazione dell'incarico, il caso verrà assegnato al mediatore immediatamente susseguente nell'elenco. Il mediatore che ha dovuto rinunciare all'incarico per i suddetti motivi non salterà il suo turno ma gli verrà assegnato il caso successivo.
- 10. Nel caso in cui, invece, il Mediatore nominato per turno dall'Organismo o scelto dalle parti, rinunci all'incarico senza giustificato motivo per più di due volte nell'arco di un anno, lo stesso verrà cancellato dagli elenchi in via definitiva. La mancanza di un giustificato motivo sarà determinata a giudizio insindacabile della Commissione dell'organismo di mediazione dell'Ordine.
- 11. I Mediatori accreditati dall'Organismo di Mediazione ed inseriti nel suddetto elenco dovranno mantenere gli standard qualitativi richiesti frequentando corsi di formazione nonché corsi e/o seminari di aggiornamento indetti da enti formatori accreditati, come per legge e per il minimo di ore lì previsto. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dalle liste dei Conciliatori.

DELIBERE CONSILIARI IN MATERIA DI FORMAZIONE

Delibera del 2 dicembre 2010 - Eventi a pagamento

Il Consiglio visti i costi anche economici che la procedura di accreditamento/attribuzione dei crediti formativi comporta, delibera di applicare un onere per l'accreditamento dei corsi a pagamento organizzati da soggetti/enti aventi scopo di lucro, daversarsi nel momento in cui verrà comunicato al soggetto organizzatore che l'evento è stato accreditato dal Consiglio. Tale contributo economico sarà destinato a sostenere le attività formativeorganizzate gratuitamente dal Consiglio a favore dei Colleghi, anche in considerazione del fatto chea partire dal 2011 gli Avvocati saranno chiamati a maturare un maggiore numero di creditiformativi rispetto al triennio precedente. Il contributo economico anzidetto dovrà essere versato a titolo di diritto fisso di segreteria in misura di euro 100,00.

Delibera del 10 febbraio 2011 - Sanatoria e Crediti formativi triennio 2011-2013

Il Consiglio preso atto che il Consiglio Nazionale Forense nella riunione amministrativa del 22 gennaio 2011 ha stabilito che gli avvocati che non hanno maturato i 50 crediti formativi nel corso del primo triennio (2008, 2009 e 2010) di applicazione del regolamento sulla formazione permanente, possono recuperare entro il 31 luglio prossimo 15 crediti formativi, fermo restando in ogni caso l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua per il triennio 2011-2013, di fare proprio tale provvedimento, estendendolo anche a quei Colleghi che non abbiano raggiunto i crediti minimi richiesti nei singoli anni 2008, 2009 e 2010. Per quanto concerne il triennio 2011, 2012 e 2013, i Colleghi dovranno raggiungere in ogni singolo anno un minimo di 20 crediti formativi, dei quali 3 materia deontologica e previdenziale, così per un totale di 60 crediti formativi dei quali 9 in ma-

teria deontologica e previdenziale.

Convenzione tra il Garante del Contribuente e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Garante del Contribuente ha segnalato al Consiglio dell'Ordine di aver rilevato in alcuni cittadini che si rivolgono a lui per la tutela di propri diritti nei confronti dell'Ammi-

nistrazione finanziaria, disagio e difficoltà allorquando, non avendo il suo intervento sortito gli effetti sperati, suggerisce loro di affidarsi ad un Legale.

Ciò è dovuto al fatto che tali contribuenti, pur non trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge per accedere al patrocinio a spese dello Stato, non sono comunque in grado di permettersi i costi di un Avvocato, tanto più nei casi di controversie di valore modesto, talvolta inferiore alle competenze poi dovute.

Ha, quindi, proposto al Consiglio dell'Ordine la predisposizione di un elenco di Avvocati competenti in materia tributaria e disponibili ad assistere i contribuenti a tariffe concordate.

Il Consiglio, rilevato che tale iniziativa è rivol-

ta, in particolare, a soggetti che versano in condizioni di disagio economico ed i cui diritti, che assumono violati dall'Amministrazione finanziaria, sono già stati valutati meritevoli di tutela dal Garante, ha ritenuto di prendere in considerazione la proposta atteso il valore sociale che essa riveste.

Ha deliberato, quindi, di stipulare con il Garante la convenzione qui riprodotta con la quale, in primo luogo, viene regolamentata la predisposizione di una lista di Colleghi che comprovino competenza in materia tributaria e di opposizione all'esecuzione e che siano disponibili a concordare pre-

> ventivamente per iscritto, secondo le linee guida indicate nella convenzione stessa, l'ammontare complessivo del compenso per tutta l'attività da svolgere; e, in secondo luogo, viene prevista la sottoposizione da parte del Garante di tale lista ai contribuenti che lo richiedano e che siano in una situazione meritevole di tutela giudiziale.

> L'iniziativa, promossa dall'allora Presidente dell'Ufficio del Garante Dott. Giulio Gavotti, sta proseguendo anche sotto la nuova presidenza del Dott. Luciano Di Noto e, pertanto, i Colleghi che fossero interessati ad essere inseriti nell'elenco potranno depositare in Segreteria apposita domanda nella quale, oltre ad impegnarsi a concordare le competenze come previsto nel-

la convenzione e dichiararsi competenti in materia tributaria e di opposizione all'esecuzione, dovranno specificamente indicare almeno sei e quattro cause patrocinate rispettivamente in tali settori (numero di ruolo, parti ed autorità adita).

> Il Consigliere delegato Avv. Andrea Corrado



Convenzione

tra

il Garante del Contribuente per la Regione Liguria, in persona del Presidente Dott. Giulio Gavotti

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova in persona del Presidente Avv. Stefano Savi

premesso

che il Garante del Contribuente ha chiesto al Consiglio dell'Ordine la disponibilità a predisporre un elenco di Avvocati con specifica competenza in materia tributaria che si prestino ad assistere, a tariffe concordate, quei Contribuenti che si ritenessero lesi nei loro diritti dagli Uffici finanziari e per i quali l'intervento del Garante stesso fosse risultato vano;

che il Consiglio dell'Ordine ha accolto la richiesta ritenendola meritevole di considerazione soprattutto per i casi in cui i Contribuenti versino in condizioni economiche disagiate ma non abbiano i requisiti necessari per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ha ritenuto opportuno che gli Avvocati ed i Contribuenti concordino preventivamente i compensi tenendo conto della finalità sociale che connota questa iniziativa, del valore effettivo della pratica e dell'attività da svolgere in concreto. Sulla scorta di queste premesse si conviene che:

il Consiglio dell'Ordine predisporrà un elenco di "Avvocati per il Contribuente" che verrà aggiornato ogni sei mesi e trasmesso al Garante del Contribuente;

gli Avvocati che intendessero esservi inseriti, potranno farlo a domanda e dovranno documentare la loro competenza in materia tributaria e di opposizione all'esecuzione con l'allegazione di rispettivamente almeno sei e quattro cause patrocinate in tali settori davanti alle Commissioni tributarie ed al Tribunale, non dovranno avere conseguito sanzioni disciplinari superiori alla censura e dovranno rendersi disponibili a concordare per iscritto all'atto del conferimento del mandato il compenso per tutta l'attività da svolgere, tenendo conto, oltre che dei consueti parametri, anche della situazione economica in cui versa il Contribuente nonchè dell'apporto fornito dagli Uffici dello stesso nell'istruttoria della pratica.

Il Consiglio dell'Ordine renderà pubblico questo elenco e lo comunicherà al Garante che lo sottoporrà a quei Contribuenti che ne facciano richiesta e che siano titolari di una posizione giuridica che, secondo una valutazione fondata sul fumus boni iuris, sia meritevole di tutela giudiziale.

Genova, 14 ottobre 2008.

Avv. Stefano Savi

Dott. Giulio Gavotti

Cinquant'anni di professione e neo-iscritti Cerimonia a Palazzo di Giustizia

Sabato 12 febbraio 2011 alle ore 9,30 nell'Aula Magna di Palazzo di Giustizia si é svolta la tradizionale cerimonia per festeggiare i cinquant'anni di iscrizione all'Albo, per i sessant'anni di iscrizione all'Ordine e per la consegna dei tesserini ai neoiscritti, che hanno superato le prove dell'esame di abilitazione nella sessione 2010/11.

È stata consegnata la Medaglia ricordo agli Avvocati che hanno raggiunto un cinquantennio di professione, ai Colleghi: Avv. BENNATI Mario - Avv. BUGLIONI Giorgio - Avv. CARDILLO Carlo - Avv. COLAMARTINO Enrico - Avv. CORRADO Rodolfo - Avv. FADDA Emilio - Avv. MA-GNANI Corrado - Avv. PETRELLI Aldo - Avv. REVEL-LO Roberto - Avv. SARNI Antonietta - Avv. SPASARI Vincenzo - Avv. TORELLO Francesco - Avv. TRICOLI Giuseppe - Avv. VADI Valentino.

È stata consegnato un riconoscimento agli Avvocati che hanno raggiunto i 60 anni dalla prima iscrizione, ai Colleghi: Avv. BERTONI Giuseppe - Avv. OTTOLIA Giovanni Battista.

È stata inoltre consegnata la tessera di appartenenza ai Colleghi che hanno conseguito l'abilitazione professionale nell'ultima sessione di esame:

Alessio ANSELMI, Alessandro ASTA, Roberto ATZORI, Sofia BACCINO, Francesca BAGNASCO, Gianmaria BARAG-GIOLI, Roberta BARBIERI, Luca BARONI, Francesca BAR- TOLINI, Tiziana BAZURRO, Claudia BECONI, Emanuele BERTOLIN, Francesco BOETTO, Nicola BOGGIANO, Riccardo BORDI, Paolo BORMIOLI, Matteo BOZZO, Chiara BRANCUCCI, Francesco BRUZZONE, Ariola BUDAJ, Lucilla CALLURA, Benedetta CANDIDO, Elisa CANNIZZO, Francesca CAPPANERA, Laura CAPULA, Filippo CASSO-LA, Fabio CAVALETTI, Davide CAVAZZANA, Filippo CHIODINI, Linda CIVILE, Marcella COSTA, Michele CO-STA, Lawrence DARDANI, Chiara DE CAMILLI, Greta DE-MARTINI, Rachele DE STEFANIS, Edvige FANIN, Jary FE-LICE, Maurizio Vittorio FLICK, Cristina FRASCARELLI, Andrea GABRIELE, Simone GAGGERO, Marianna GARRONE, Lidia GATTI, Gaia Alessia GATTORNO, Chiara GEDDA, Elena GENISIO, Maria Elsa GHELARDI, Francesco GIAN-NETTI, Maria Beatrice GIGLI, Elena Anna GRASSO, Roberta LANZI, Lascari DANIELE, Luca LEONARDI, Daniele MA-LAGAMBA PERELLI, Elisa MAZZARELLO, Niccolò ME-DICA, Germano MONTICELLI, Barbara MURIALDO, Silvia NAPOLI, Stefania NARDACCHIONE, Laura NICO-RA, Leonardo NICOTRA, Andrea OGNO, Fabio PANA-RIELLO, Fabrizio PARODI, Filippo PASTRORINI, Lorenzo PELLERANO, Alessia PELUCCO, Francesco PESCE, Alessandro PIERUCCI, Maria Elena PINNA, Costantina PIT-TALUGA, Maria Giovanna PIZZORNI, Anna PRATO, Francesca QUAGLIA, Filippo REZZANO, Alice RIC-CARDI, Claudia SEDDAIU, Daniela SEVERINO, Alberto SPINELLI, Alessandro STORLENGHI, Ferdinando STUCCI, Luca TORRENTE.

Avvocati genovesi nelle commissioni del Consiglio Nazionale Forense

INFORMATICA

Componenti interni

Carlo Allorio (Coordinatore), Lucio Del Paggio, Enrico Merli.

Componenti esterni



Mauro Ferrando, Daniela Dondi, Giovanni Rocchi, Paolo Lessio, Maurizio Reale.

ACCESSO, FORMAZIONE E **CREDITI FORMATIVI**

Componenti interni

Antonio De Giorgi (Coordinatore), Carla Broccardo, Giuseppe Picchioni, Fabio Florio.

Componenti esterni



Alessandro Barca, Gelsomina Marsilii, Enrico Perchinunno, Nicola Bianchi, Rosa Capria, Angelo Esposito, Lucia Sciacca, Roberta Altavilla, Elena Negri.

SETTORE PENALE

Componenti interni Silverio Sica (Coordinatore).

Componenti esterni





Guido Colella, Bruno Lo Monaco, Rosalinda Artese, Francesco Pio Porta, Daniele Grasso, Cesare Faiella, Demetrio Rivellino, Saverio Maria Accarino, Mauro Angarano, Luigi Cardone.

Situazione economica dell'Ordine Fruizione dei servizi con attribuzione dei costi alle quote

La fondamentale e principale fonte di entrata del Consiglio dell'Ordine è, ovviamente, determinata dal versamento della tassa d'iscrizione (circa €. 820.000,00); altre fonti di entrata sono largamente minoritarie, ma, soprattutto, aleatorie in quanto si riferiscono ad attività istituzionali per le quali il Consiglio percepisce il pagamento di un diritto di segreteria e, pertanto, varia a seconda della domanda.

Per converso, la quasi totalità delle uscite e delle spese sono composte da voci irrinunciabili ed indispensabili per la sopravvivenza del Consiglio stesso.

Sul punto basta ricordare che le sole spese per il personale dipendente, per il contributo al C.N.F., per le spese correnti relative ai consumi, alle assicurazioni obbligatorie ed alle imposte, per l'anno 2010 ammontino a ben €. 628.306,00, che sommate alle spese sostenute per la biblioteca e l'aggiornamento salgono a circa €. 711.356,00.

Orbene, nonostante tale dispendio di attività per il solo suo funzionamento, il Consiglio dell'Ordine, oltre a svolgere tutte le attività istituzionali, si è fin qui accollato una serie di spese per poter offrire gratuitamente ai propri iscritti una serie di vantaggi e benefit per attività obbligatorie e non, i cui costi, in quasi tutti gli altri Ordini, sono stati posti a carico di ciascun iscritto.

Solo a titolo esemplificativo si ricorda:

- la Formazione Permanente Continua per la quale questo Consiglio ha direttamente organizzato ed, in altre occasioni, sponsorizzato (anche economicamente) un considerevole numero di manifestazioni gratuite al fine di dare un'ampia scelta di programmi e consentire ai propri iscritti di ottenere i crediti formativi imposti dal Regolamento;
- sempre nell'ambito della Formazione Permanente Continua, con attribuzione di crediti formativi, l'organizzazione di Corsi di Formazione sul Processo Civile Telematico, con speciale riguardo alle procedure monitorie ed alle procedure esecutive e concorsuali (tra l'altro, la partecipazione a detti Corsi, aperta a tutti, assicurava la possibilità di scaricare ed utilizzare gratuitamente il software commerciale Redattore atti);
- l'organizzazione di ulteriori Corsi di Formazione anche sul 335 c.p.p. Telematico (quale Ordine prescelto dal Ministero, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Genova che sta già provvedendo alla scannerizzazione di tutto il materiale cartaceo, sta organizzando le postazioni per accedere ai fascicoli e consentire all'Avvocato interessato di accedere agli stessi per provvedere ad ordinare le copie degli atti, e molte altre attività);
- l'estensione della Telematizzazione al rito del Lavoro (complessivamente, il nostro Consiglio ha formato, al Processo Telematico ricorsi monitori, procedure esecutive e concorsuali, Penale e Lavoro, oltre 700 Avvocati);
- la fruizione del servizio di pagamento telematico del contributo unificato e delle spese di giustizia connesse alle procedure telematiche, previa fornitura delle attrezzature e delle tecnologie necessarie;

- la disponibilità del programma e del servizio di iscrizione a ruolo con codici a barre, mediante acquisizione dei dati della nota effettuata con lettore ottico, anche qui previa fornitura delle attrezzature e delle tecnologie necessarie (in merito, si rammenta il beneficio dello sportello «dedicato» a siffatta modalità di iscrizione a ruolo, con notevoli risparmi di tempo);
- la fornitura gratuita a tutti gli iscritti, con assunzione del relativo costo, di una casella di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) personalizzata;
- la creazione, primi in Italia, del sistema E-Learning, attraverso il quale, con oltre 2.500 iscrizioni gratuite ed innumerevoli contatti, i Colleghi hanno potuto partecipare ad eventi ed accreditarsi per la F.P.C.;
- la predisposizione del catalogo della biblioteca consultabile in rete (accesso tramite CABOGE);
- la diffusione a mezzo del servizio postale del Notiziario quadrimestrale del Consiglio dell'Ordine;
- la diffusione a mezzo servizio postale della rivista quadrimestrale Nuova Giurisprudenza Ligure;
- la possibilità di consultare on-line, il data-base contente le annate dal 1999 al 2009 della rivista quadrimestrale Nuova Giurisprudenza Ligure (accesso tramite SAU);
- dal mese di aprile 2011 l'attivazione presso la Segreteria del Consiglio di uno "sportello" di informazione, consulenza ed assistenza informatica sull'utilizzo dei servizi offerti: Processo Civile Telematico, Digitalizzazione dei fascicoli della Procura della Repubblica, Polisweb, Riconosco, Gnosis e-learning, C.A.B.O.GE. (cataloghi biblioteca), P.E.C. (posta elettronica certificata), Nota iscrizione a ruolo mediante codice a barre, SIAMM sw per la compilazione delle istanze di liquidazione delle parcelle del Patrocinio a spese dello Stato;
- la divulgazione da parte della segreteria di notizie e comunicati attraverso sito web, posta elettronica, monitor posto all'ingresso degli uffici dell'Ordine.

Come tutti sanno nel prossimo mese di marzo, salvo proroghe dell'ultima ora, sarà introdotta la Mediazione Obbligatoria per la quale il Consiglio deve obbligatoriamente predisporre i necessari strumenti (locali, assicurazione, un nuovo dipendente, ecc.) per cui il Consiglio, anche in previsione delle novità che verranno introdotte con la riforma dell'Ordinamento Professionale, ha preso in locazione, nell'immobile prospiciente il Palazzo di Giustizia, dei locali (la cui inaugurazione è prevista per l'autunno del 2011) che verranno attrezzati, anche telematicamente, per le nuove e mutate esigenze ed anche con una sala per circa 350 persone per poter ospitare le nostre manifestazioni e la quasi totalità dei convegni ed offrire, altresì, nuovi spazi attrezzati agli iscritti.

Orbene, è di tutta evidenza che le mutate esigenze hanno comportato un conseguente aumento nella previsione di spesa, per cui, per poter continuare ad offrire senza oneri o balzelli individuali quanto fino ad oggi proposto, questo Consiglio, che ricordiamo è un Ente Pubblico e come tale deve rispettare rigide regole di bilancio, si è trovato nella doverosa necessità di reperire ulteriori entrate.

Per prima cosa, viste le numerose richieste avanzate e, finora, rifiutate, da iscritti ad altri Ordini Forensi per poter accedere al sistema E-Learning, si è deciso di modificare l'impostazione, accettando, a partire dal 2011, tali iscrizioni subordinandole, però al versamento di un abbonamento annuale nella misura di € 120,00 (centoventi).

Tuttavia, tale nuova voce di entrata allo stato non determinabile, non consente la copertura dei costi di gestione così che il Consiglio si è trovato nella necessità di scegliere se porre a carico dei singoli iscritti (come fanno molti Ordini in Italia) gli oneri fino ad oggi in loro vece sostenuti per tutte quelle necessarie attività, o esimersi dall'organizzarle ovvero aumentare la tassa d'iscrizione.

Anche in questo caso, il Consiglio ha ritenuto di privilegiare gli iscritti in quanto certamente abbandonare la politica di farsi carico delle spese più sopra sinteticamente indicate, significa porre a carico degli iscritti un costo per attività obbligatorie sicuramente non indifferente; invero, a puro titolo di esempio, la P.E.C. (anche se venisse mantenuta la convenzione oggi stipulata dal C.d.O.) avrebbe un costo tra i 7 e i 10

euro annui; qualora il Consiglio contribuisse solo parzialmente per la Formazione Permanente Continua, l'iscritto sarebbe obbligato ad iscriversi a corsi a pagamento con un cospicuo esborso annuo; se il solo costo per il funzionamento e l'aggiornamento del sistema E-Learning fosse posto a carico di coloro che lo utilizzano, l'accesso dovrebbe essere consentito a seguito di un versamento di almeno €. 20/30... e così via.

Il Consiglio, pertanto, ha deciso di non mutare il proprio indirizzo a favore degli iscritti e, atteso il difficile momento economico e le particolari esigenze dei giovani, non ha potuto esimersi dal deliberare l'aumento della tassa d'iscrizione agli Albi ed ai Registri, pur mantenendola nella misura minima per la copertura delle spese necessarie. Tale aumento è stato calcolato in euro 35,00 (trentacinque) per tutti gli iscritti con esclusione dei Praticanti, dei Patrocinatori, degli Avvocati con meno di tre anni di iscrizione e degli Avvocati di età superiore agli ottant'anni.

> Il Presidente Avv. Stefano SAVI

Patrocinio a spese dello Stato

Presa di posizione del Consiglio dell'Ordine in merito a notizie di stampa inesatte

Pubblichiamo la lettera inviata dal Consiglio dell'Ordine al Comune di Genova, all'Assessorato alla Cultura, alla RAI Sede per la Liguria ed al Direttore della Gazzetta del Lunedì.

Con riferimento allo "sportello" dedicato al patrocinio a spese dello Stato aperto dal Comune di Genova presso il "Centro Civico Buranello", Via Buranello 1 e Via Daste 8, grazie all'aiuto dell'associazione Anvag e del quale è stata data notizia attraverso il TG3 Regionale della Liguria del 10 gennaio 2011 ed attraverso il quotidiano la "Gazzetta del lunedì" del giorno 27 dicembre 2010, questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati desidera portare a conoscenza della cittadinanza, possibilmente a mezzo degli stessi organi di informazione che hanno diramato tale notizia, quanto di

A prescindere dagli aspetti disciplinari che possono interessare i singoli Avvocati che intendono procacciare clienti in modi e forme non consentiti dal Codice deontologico, si ricorda che il Patrocinio a spese dello stato è regolato da precise disposizioni di legge (DPR 115/2002 e successive modificazioni) e che non può considerarsi né prerogativa di alcuni Avvocati né tanto meno un servizio messo a disposizione dal Comune di Genova.

La richiamata normativa, ben conosciuta da tutti i Colleghi, consente di ottenere l'assistenza di un Avvocato, imputando i relativi costi di causa all'Erario. Ogni Avvocato, in ogni singolo studio, è perfettamente in grado di valutare se il, e di consigliare al, proprio assistito abbia i requisiti (fondatezza della domanda e valutazione reddituale) per potere accedere al patrocinio a spese dello Stato.

La relativa domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata e quindi valutata da questo Consiglio dell'Ordine (Palazzo di Giustizia, Piazza Portoria 1), al quale il cittadino può rivolgersi anche a prescindere dall'essere già ricorso all'assistenza o all'intermediazione di un legale.

L'elenco degli Avvocati abilitati alla difesa a mezzo del patrocinio a spese dello Stato è tenuto dal Consiglio dell'Ordine ed aggiornato quadrimestralmente.

Tanto premesso, le notizie diffuse non sono corrette e possono creare inutile confusione nella collettività, ed altresì screditare il lavoro diuturno di Colleghi e di questo Ordine, impegnati da sempre nella difesa del non abbienti.

Per tali ragioni si chiede una doverosa rettifica.

Genova, 4 febbraio 2011

Il Presidente Avv. Stefano SAVI